



Città di  
**Roncade**

# **REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI SOCIALI**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2015*

## **CAPO 1° PRINCIPI GENERALI**

### **ART.1: OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate e degli interventi spettanti al Comune nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti all'Ente Locale dal D.P.R. 616/1977, dalla L. 267/2000, dall'art. 132-comma 1, del D.Lgs 112/1998 e dalla L. 328/2000, allo scopo di contribuire all'eliminazione delle condizioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. In particolare il presente Regolamento individua e disciplina:

- I criteri e le modalità per l'erogazione di interventi socio assistenziali nella massima trasparenza dell'azione amministrativa (art. 12. L. n. 241/1990);
- I soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- L'istruttoria necessaria all'erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- Le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- Le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio assistenziali e degli eventuali servizi residenziali.

### **ART.2: OBIETTIVI**

1. Gli obiettivi generali del presente Regolamento sono:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- Garantire il diritto dei soggetti di vivere all'interno delle proprie famiglie e della propria comunità;
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personali, realizzando l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze, garantendo congrui diritti per gli utenti;
- Recuperare, quando possibile, i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- Promuovere ed attuare interventi a favore delle persone anziane, finalizzati al mantenimento nel proprio ambiente di vita contrastando l'istituzionalizzazione impropria o precoce;
- Favorire l'integrazione dei servizi socio assistenziali con gli altri servizi presenti nel territorio.

2. Trovano applicazione i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), secondo quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dalle disposizioni attuative adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

3. Il presente Regolamento generale comprende quattro regolamenti operativi:

- Regolamento per l'erogazione degli interventi di integrazione economica;
- Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare;
- Disciplina dei ricoveri in strutture diurne, semiresidenziali e residenziali;
- Regolamento per la concessione di contributi alle famiglie per agevolare la frequenza dei minori ai nidi d'infanzia, ai nidi integrati ed alle scuole d'infanzia.

### **ART. 3: BENEFICIARI DEI SERVIZI**

1. Possono beneficiare dei servizi tutte le persone residenti nel territorio comunale ed in particolare coloro che si trovano in situazioni di disagio e di emergenza sociale, così come definiti dall'art.125 L.R. n.11 del 13.04.2001.

### **ART. 4: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO.**

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a seguito di istanza di parte.
2. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, sulla base della quale il Servizio Sociale comunale predisporrà adeguata istruttoria:
  - Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. definita dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dalle disposizioni attuative adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni);
  - Ogni altra documentazione, se richiesta dal Servizio Sociale, utile a comprovare la situazione di bisogno oggetto dell'istanza.
3. L'esame dell'istanza viene effettuato in base alle disposizioni vigenti sul procedimento amministrativo.
4. Il Servizio Sociale procederà a:
  - esaminare la richiesta e la documentazione inoltrate ai sensi del presente Regolamento;
  - verificare la situazione economica e sociale del richiedente il beneficio e del suo nucleo familiare;
  - predisporre una relazione motivata contenente un programma d'intervento personalizzato.
5. Il procedimento si conclude con un provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

### **ART. 5: FINANZIAMENTO DEI SERVIZI**

1. Il finanziamento degli interventi, oggetto del presente Regolamento, avviene in base alle disponibilità di bilancio comunale e con l'integrazione degli appositi contributi erogati dalla Regione e dallo Stato.

### **ART. 6: CONTROLLI**

1. Il Servizio Sociale, in collaborazione con gli altri Uffici comunali, eseguirà i controlli di legge sulla veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti il beneficio, nonché sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'intervento.
2. Il Comune, in esito a tali controlli, potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni, ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza.

### **ART.7: ACCESSO AI SERVIZI**

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento è valutato sulla base degli elementi individuati dal DPCM n. 159 del 05.12.2013 ( Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE).
2. In casi di necessità che rivestano il carattere di urgenza, nelle more dell'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato, il Servizio Sociale potrà ammetterlo

all'intervento provvedendo, una volta completata l'istruttoria del procedimento, a recuperare quanto eventualmente non era dovuto al beneficiario.

## **CAPO 2°**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) ED INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

#### **ART. 8: INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)**

1. L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 159/2013 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto.

#### **ART. 9 : INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

1. L'I.S.E.E. è il rapporto tra l'I.S.E. ed il parametro della scala di equivalenza applicabile alla composizione dello specifico nucleo familiare in esame (art. 2 DPCM n. 159/2013):

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{Indicatore situazione reddituale} + [(\text{Indicatore situazione patrimoniale}) \times 20\%]}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

2. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

3. Gli ISEE previsti dalla normativa, che trovano applicazione all'interno del presente Regolamento sono i seguenti:

- ISEE standard o ordinario;
- ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6 DPCM n. 159/2013);
- ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7 DPCM n. 159/2013).

4. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore ( art. 9 DPCM n.159/2013).

#### **ART. 10 : INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando le componenti di reddito, riferite a ciascun componente il nucleo familiare, elencate all'art. 4-comma 2 del DPCM 159/2013, detratti gli importi elencati all'art. 4-comma 3, del medesimo testo normativo.

2. Dalla somma dei redditi così ottenuta sono detratte le spese ovvero le franchigie riferite al nucleo familiare indicate all'art.4-comma 4, del citato DPCM 159/2013, in particolare in caso di presenza di componenti il nucleo familiare in condizione di disabilità e non autosufficienza (condizioni definite come da Allegato 3 del DPCM n. 159/2013).

#### **ART. 11 : INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi dell'art. 5-comma 2, del DPCM n. 159/2013) e del valore del patrimonio mobiliare, anche detenuto all'estero, al netto delle franchigie ( calcolato ai sensi dell'art. 5-commi 4 e 6 del DPCM n. 159/2013).

## **ART. 12 : NUCLEO FAMILIARE**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

## **ART. 13 : SCALA DI EQUIVALENZA PER NUCLEO FAMILIARE**

1. Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata o il contributo economico appartenga ad un nucleo familiare composto da più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 del DPCM n. 159/2013.

## **CAPO 3°**

### **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA**

## **ART. 14: OBIETTIVI E FINALITÀ SPECIFICHE**

1. L'assistenza di carattere economico ha per obiettivo sostenere le situazioni di disagio e si configura come intervento di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità ed impossibilità a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e degli eventuali familiari. Si concretizza in interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso, ove possibile, programmi personalizzati al fine dell'erogazione di contributi integrativi del reddito.

## **ART. 15 : TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

1. Le tipologie di sostegno economico assegnabili si distinguono in:

**a) contributo ordinario**, finalizzato al raggiungimento della soglia di natura economica, al di sotto della quale l'individuo ed il nucleo familiare di appartenenza non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'entità mensile del contributo ordinario viene stabilita con le modalità di cui agli articoli successivi.

Il contributo ordinario viene erogato per un massimo di n. 12 mesi, previa verifica semestrale della sussistenza dei requisiti.

Sussiste l'obbligo da parte dei beneficiari di comunicare immediatamente eventuali variazioni in merito alla situazione economico-finanziaria. In caso di mancata comunicazione il Comune si riserva di richiedere la restituzione del beneficio erogato, a decorrere dall'avvenuto mutamento delle condizioni economiche;

**b) contributo straordinario**, finalizzato alla copertura di spese occasionali e gravose, derivanti da bisogni straordinari diversi da quelli che potrebbero dare titolo all'erogazione di un contributo ordinario, di un singolo o di un nucleo familiare in condizioni di precarietà economica. L'entità del contributo straordinario viene stabilita con le modalità di cui agli articoli successivi.

## **ART. 16 : CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI**

1. Per l'accesso ai contributi economici ordinari il richiedente deve possedere un importo I.S.E.E. che, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, viene stabilito essere non superiore ad Euro 6.531,07, corrispondente all'importo annuo della pensione minima INPS 2015.
2. Agli aggiornamenti di detto limite ed alla previsione di ulteriori criteri conformi a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 e s.m.i., provvede, annualmente, la Giunta Comunale.
3. E' compito del Servizio Sociale comunale l'acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la sussistenza della necessità o del bisogno.
4. Possono accedere al contributo ordinario:
  - a) soggetti in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
  - b) soggetti in età lavorativa ma invalidi e come tali riconosciuti dall'apposita Commissione medica dell' INPS;
  - c) soggetti in età lavorativa a "rischio di emarginazione", cioè in situazione di grave e comprovato disagio economico e sociale, tale da richiedere un intervento del Servizio Sociale, attraverso un preciso progetto finalizzato alla prevenzione ovvero al recupero della fase acuta.
5. La prestazione assistenziale di tipo economico è complementare ad altri interventi di carattere sociale, finalizzati alla rimozione del disagio. In tal senso assume particolare rilievo l' impegno del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare allo specifico progetto individuale predisposto per il recupero della sua autonomia sociale ed economica.
6. L'accesso al contributo da parte di persone considerate "a rischio" di emarginazione (o in stato di emarginazione) e tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi nel contesto sociale, è condizionato all' attivazione di un progetto individuale che preveda il ricorso a tutti gli interventi necessari a garantire l'autonomia della persona o del nucleo presi in carico.
7. Il progetto deve essere realizzato in un arco di tempo predefinito e congruo oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

## **ART. 17: CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI**

1. Per l'accesso ai contributi economici straordinari il richiedente deve possedere un importo I.S.E.E. che, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, viene stabilito essere non superiore ad Euro 6.531,07, corrispondente all'importo annuo della pensione minima INPS 2015.
2. Agli aggiornamenti di detto limite ed alla previsione di ulteriori criteri conformi a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 e s.m.i., provvede, annualmente, la Giunta Comunale.
3. I contributi economici straordinari sono destinati a nuclei familiari quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali, che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo stesso, normalmente autonomo e che, con un intervento straordinario, possano essere risolte. Di norma non vengono concessi contributi economici finalizzati alla copertura di spese, oggetto di appositi bandi annuali regionali e/o di altri enti, laddove vi sia il co-finanziamento del Comune.
4. Alle persone in età e/o condizione lavorativa, non ricomprese nelle casistiche di cui al precedente articolo, saranno erogati esclusivamente contributi economici con carattere di straordinarietà.
5. E' compito del Servizio Sociale comunale l'acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la sussistenza della necessità o del bisogno.
6. Il contributo straordinario viene erogato in un'unica soluzione.

## **ART. 18: QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ED IPOTESI DI NON AMMISSIONE AL BENEFICIO**

1. In fase di prima applicazione è fissato in € 250,00 (duecentocinquanta/00) l'importo massimo mensilmente assegnabile al singolo richiedente a titolo di contributo ordinario.
2. Il contributo ordinario può essere riconosciuto annualmente per un periodo massimo di mesi 12.
3. In fase di prima applicazione è fissato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'importo massimo annualmente assegnabile al singolo richiedente a titolo di contributo straordinario.
4. Il richiedente non viene ammesso al contributo, ordinario o straordinario, quando:
  - a) non possiede i requisiti per l'accesso al beneficio;
  - b) la somma richiesta debba essere destinata al pagamento di sanzioni;
5. Alla quantificazione dei contributi economici, ordinari e straordinari, si procede su proposta del Servizio Sociale, che redigerà una relazione sul caso.
6. La Giunta Comunale potrà procedere ad eventuali adeguamenti degli importi sopra fissati.
7. I contributi economici verranno erogati nel rispetto della disponibilità di bilancio dell'Ente.

#### **ART. 19: CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI**

1. L'erogazione dei contributi economici sia ordinari che straordinari è da considerare un intervento sussidiario rispetto al primario obbligo posto dall'art. 433 del C.C. a carico degli eventuali civilmente obbligati.

#### **ART. 20 : PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ECONOMICI**

1. Il procedimento di ammissione ai contributi di assistenza economica ha inizio su domanda dell'interessato.
2. La domanda deve essere corredata da:
  - Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), secondo quanto previsto dalla già citata normativa in materia;
  - ogni utile documento comprovante la situazione di bisogno.
3. Nel caso di assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

#### **ART. 21: ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La richiesta di contributo economico viene istruita dal Servizio Sociale con le sotto indicate modalità:
  - a) esame preliminare della richiesta e dell'eventuale documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità;
  - b) verifica diretta della situazione sociale del richiedente e del nucleo.
2. L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al beneficio per mancanza di requisiti.
3. Previo accordo con il beneficiario, il contributo economico potrà essere erogato con quietanza intestata direttamente al soggetto interessato, oppure - al fine di garantire l'effettivo utilizzo del denaro pubblico per le finalità per le quali è stato richiesto - con quietanza intestata a Enti creditori (es. nel caso di utenze...) oppure a terzi soggetti.
4. Le modalità di pagamento sopra esposte si applicano anche all'erogazione dei benefici o servizi previsti nei successivi articoli, salvo sia diversamente disposto.

## CAPO 4°

### REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

#### ART. 22: OBIETTIVI SPECIFICI

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che, nel breve o lungo periodo, potrebbero pregiudicare la normale conduzione di vita quotidiana costituendo motivo di rischio per il singolo o per il nucleo familiare.
2. Gli obiettivi del servizio sono:
  - Migliorare la qualità di vita della persona e della sua famiglia;
  - Favorire il più possibile una idonea permanenza della persona al suo domicilio;
  - Favorire il rientro a domicilio dopo la permanenza in strutture residenziali;
  - Prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione;
  - Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali;
  - Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
  - Promuovere azioni per utilizzare e ottimizzare le risorse territoriali;
  - Interagire attivamente con i servizi sanitari del Distretto Socio Sanitario competente territorialmente.
3. Il servizio ha carattere di temporaneità, essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali lo stesso deve cessare (ad eccezione dei casi in cui i soggetti destinatari siano anziani e si presentino bisogni che richiedano interventi prolungati nel tempo, che assumono il carattere di stabilità).

#### ART. 23: DESTINATARI

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutti i cittadini ed in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno (art. 4, L. R. 55/82 e s.m.i).
2. Si considerano destinatari del servizio:
  - le persone che si trovino in una condizione di limitata autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili (handicap, invalidità, disturbi del comportamento, grave marginalità, isolamento sociale);
  - le famiglie impegnate nell'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica;
  - i nuclei familiari di anziani non autosufficienti, verso i quali il servizio di Assistenza Domiciliare costituisce un servizio di "sollievo";
  - famiglie con minori, dove sia necessario integrare temporaneamente le funzioni di cura.

#### ART. 24: DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di interventi prestati a domicilio che viene, di norma, garantito nei giorni feriali dal lunedì al sabato ed in orario diurno, in base alle modalità definite nel Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).
2. La tipologia degli interventi, a titolo esemplificativo, viene di seguito elencata:
  - supporto nell'igiene e nella cura della persona;
  - supporto nell'igiene dell'ambiente domestico;
  - supporto ed accompagnamento nell'acquisto di generi di prima necessità;
  - disbrigo di pratiche e commissioni qualora l'utente non sia in grado di farlo autonomamente;
  - accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
  - supporto sociale in situazioni a rischio di emarginazione.



3. Altre tipologie di intervento che si rendessero necessarie, verranno valutate dal Servizio Sociale.

### **ART. 25: MODALITA' DI ACCESSO E PRESA IN CARICO**

1. L'attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare avviene a seguito della presentazione di un'istanza al Servizio Sociale da parte della persona destinataria dell'intervento o di un familiare impegnato nella sua cura. L'Assistente Sociale attiva la procedura per l'avvio del servizio richiesto, che si articola in una serie di fasi:

- rilevazione del bisogno e valutazione delle condizioni di autonomia del richiedente e dell'adeguatezza della rete familiare, ove presente;
- predisposizione del Piano Individualizzato di Assistenza (P.A.I.), concordato con la persona e/o i suoi familiari, ove presenti, nel quale vengono individuati la durata, gli obiettivi, i servizi e le prestazioni da realizzare;
- verifica periodica dell'adeguatezza del P.A.I. rispetto al bisogno e al raggiungimento degli obiettivi.

2. In caso il numero di richieste di accesso al Servizio Domiciliare sia talmente elevato da non essere sostenibile dal Comune, previa motivata relazione tecnica del Servizio Sociale, verrà data priorità alle istanze, in base ai seguenti criteri:

- stato di salute psico-fisica del richiedente;
- presenza o meno di persone conviventi in grado di prestare adeguata assistenza;
- valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

### **ART. 26: COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), prevede l'erogazione di prestazioni che vengono assicurate direttamente a domicilio dell'assistito e che riguardano bisogni sociali. Viene erogato gratuitamente se l'utente presenta un'ISEE che, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, viene stabilito essere non superiore ad € 6.531,07=, corrispondente all'importo annuo della pensione minima INPS 2015.

In presenza di un valore ISEE di importo superiore, sono previste forme di compartecipazione da parte dell'utente, totale o parziale, al costo orario del servizio di Assistenza Domiciliare, in misura proporzionale all'importo dell'ISEE stabilito per fasce, definite annualmente dalla Giunta Comunale, sino a garantire la completa copertura del costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, nel caso in cui il richiedente rientri nella fascia ISEE massima.

Gli importi delle quote di compartecipazione verranno rapportati al costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare in forma integrata con il Servizio Sanitario dell'Azienda ULSS (ADI), per la specificità dell'utenza servita, prevede l'erogazione di prestazioni che vengono assicurate direttamente a domicilio dell'assistito e che riguardano sia bisogni sanitari che sociali. Viene erogato gratuitamente fino ad un I.S.E.E. che, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, non supera l'importo di € 8.490,39 per l'anno 2015 (pari alla pensione minima INPS per l'anno 2015 aumentata del 30%).

In presenza di un valore ISEE di importo superiore, sono previste forme di compartecipazione da parte dell'utente al costo orario del servizio di Assistenza Domiciliare, in misura proporzionale all'importo dell'ISEE stabilito per fasce, definite annualmente dalla Giunta Comunale e, comunque, in misura non superiore all'80% del costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio.

3. Agli aggiornamenti di detti limiti ISEE sopra indicati provvede annualmente la Giunta Comunale che, se necessario, potrà altresì prevedere ulteriori criteri conformi a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 e s.m.i.

## CAPO 5°

### DISCIPLINA DEI RICOVERI IN STRUTTURE DIURNE, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

#### ART. 27: OBIETTIVI E DESTINATARI

1. Il ricovero in struttura si colloca nel ventaglio delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, come ultima risorsa possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
2. L'intervento assistenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di ricoveri in strutture protette, è destinato ai cittadini residenti, prevalentemente anziani, che richiedono al Comune l'integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero presso strutture protette. Ai fini dell'integrazione economica, il ricovero deve avvenire esclusivamente in regime di convenzione presso strutture assistenziali accreditate per non autosufficienti, ai sensi della Legge Regionale 22/2002 - "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", fatti salvi i casi particolari che necessitano di ricovero urgente in struttura, pur non avendo ancora ottenuto l'impegnativa di residenzialità regionale e valutati dal Servizio Sociale comunale.
3. L'eventuale inserimento in struttura è subordinato alla valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), alla quale partecipa l'Assistente Sociale comunale, per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sociale, sia con attenta valutazione della situazione economica, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sanitaria.
4. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso di tutti i propri mezzi reddituali e/o patrimoniali.
5. Per i cittadini per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, qualora il soggetto versi in condizioni economiche di bisogno (Legge 328/2000, art.6 comma 4).

#### ART. 28: DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE

1. Qualora il richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, sarà cura dello stesso o del suo Amministratore di Sostegno o Tutore, richiedere alle persone civilmente obbligate agli alimenti, ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C., qualora presenti e in grado di provvedervi, il concorso al pagamento della retta in struttura.
2. L'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune è da considerare sussidiaria, mentre è primario l'obbligo del richiedente e degli eventuali civilmente obbligati.
3. Concorre alla valutazione della condizione economica del destinatario di contributo anche il valore dei beni mobili ed immobili, presenti nel patrimonio di terzi, che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso.
4. L'integrazione economica del Comune sarà pari alla differenza tra l'importo della retta di mantenimento in struttura e tutte le risorse patrimoniali mobiliari e immobiliari disponibili del beneficiario.

5. Nel caso il richiedente conviva con coniuge che sia sprovvisto di mezzi economici, purché in assenza di figli, anche non conviventi, il suo concorso economico è limitato ad un importo che permetta all'altro coniuge di disporre di una situazione economica adeguata alle sue necessità di vita.

#### **ART. 29: REQUISITI DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA**

1. Per l'accesso all'integrazione economica, il richiedente deve possedere un ISEE il cui importo sarà annualmente definito dalla Giunta comunale.
2. Il richiedente deve inoltrare al Servizio Sociale del Comune apposita istanza allegando la D.S.U. in corso di validità ed eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di una corretta valutazione dell'istanza.
3. Successivamente alla predisposizione dell'istruttoria a cura del Servizio Sociale, ogni richiesta sarà valutata specificatamente sulla base della documentazione e delle informazioni assunte.

#### **ART. 30 : DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI**

1. Alla persona ricoverata deve essere garantita la conservazione di una quota del proprio reddito, a titolo di copertura per le spese personali, che sarà quantificata dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 31: RECUPERO DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL BENEFICIARIO**

1. Nel caso in cui il Comune intervenga con l'integrazione economica per il pagamento della retta di mantenimento in struttura, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, assumerà tutte le più opportune iniziative nei confronti del patrimonio dell'assistito sia immobiliare che mobiliare, volte a garantire il recupero delle somme a tal fine erogate e/o erogande.
2. Analogamente, il Comune procederà nel caso in cui sia tenuto ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, così come eseguito.
3. Permane la possibilità che il Comune si accordi con l'utente per l'acquisizione dei beni di cui lo stesso sia titolare, in cambio di un impegno vitalizio al mantenimento.

#### **ART. 32: REVISIONE DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA**

1. La revisione dell'integrazione economica sarà effettuata annualmente con rinnovo, da parte del beneficiario, della domanda e della relativa documentazione, di cui all'art. 29.

### **CAPO 6°**

#### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI MINORI AI NIDI , AI NIDI INTEGRATI ED ALLE SCUOLE D'INFANZIA**

#### **ART. 33: OBIETTIVI E FINALITA' SPECIFICHE**

1. La concessione di contributi economici alle famiglie, da parte del Comune, ha la finalità specifica di agevolare la frequenza ai nidi, ai nidi integrati ed alle scuole d'infanzia, dei minori residenti e appartenenti a famiglie meno abbienti.

#### **ART. 34 : CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**

1. I contributi economici vengono erogati, su emanazione di apposito Bando comunale, direttamente alle famiglie a fronte della spesa effettivamente sostenuta per la frequenza ai nidi, ai nidi integrati ed alle scuole d'infanzia, accreditate ai sensi della L.R. Veneto n. 22 del 2002 *"Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"*.

#### **ART. 35 : DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

1. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Roncade alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al beneficio, con minori che abbiano frequentato nel periodo indicato nel Bando per l'assegnazione del contributo: nidi, nidi integrati o scuole d'infanzia situati nel Comune o fuori dal territorio comunale.

#### **ART. 36 : CRITERIO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO**

1. Per l'ammissione al contributo economico dovrà essere valutata la situazione economica del nucleo familiare a cui appartiene il minore calcolata sulla base dell'ISEE, così come definito dal precedente CAPO 2°, dal citato DPCM 159/2013 e s.m.i..

2. Sarà ammessa al beneficio la famiglia il cui ISEE risulti inferiore od uguale al limite definito con l'articolo successivo.

#### **ART. 37 : LIMITE ISEE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

1. Il limite ISEE per l'accesso al contributo sulle spese sostenute con riferimento ai nidi ed ai nidi integrati si definisce in un importo non superiore ad € 18.000,00.

2. Il limite ISEE per l'accesso al contributo sulle spese sostenute con riferimento alle scuole d'infanzia, si definisce in un importo non superiore ad € 15.000,00.

3. In entrambi i casi la Giunta Comunale, in sede di approvazione del Bando, provvede con propria deliberazione ad aggiornare, se necessario, i limiti ISEE per l'accesso al contributo, a definire le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i criteri per la quantificazione dello stesso.

#### **ART. 38: DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le domande pervenute dopo la sua entrata in vigore.

2. La Giunta Comunale provvederà a definire la disciplina di dettaglio e altresì ad adeguare i limiti ISEE, in esecuzione e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa sovraordinata, anche in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. L'adozione del presente Regolamento comporta l'abrogazione di ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale che disciplini l'accesso a prestazioni sociali di tipo assistenziale, contenute nel presente atto.